

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **13/1985** (ECLI:IT:COST:1985:13)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **18/01/1985**

Deposito del **23/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10688 10689**

Atti decisi:

N. 13

ORDINANZA 18 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 23 gennaio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 25 bis del 30 gennaio 1985.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - AVV. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANTTI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 31 legge 16 giugno 1927, n.

1766; art. 1 legge 10 luglio 1930, n. 1078 (Definizione delle controversie in materia di usi civici), promosso con l'ordinanza emessa il 7 maggio 1980 dal pretore di Montefiascone nel procedimento civile vertente tra Ercolani Maria ed altri e Università Agraria di Tarquinia, iscritta al n. 805 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione dell'Università Agraria di Tarquinia, di Enzo Ercolani ed altri e di Maria Ercolani nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Montefiascone, con l'ordinanza in epigrafe (emessa in un giudizio di opposizione all'esecuzione dell'obbligo di rilascio di un terreno, avente titolo nella sentenza 22 giugno 1968 del Commissario agli usi civici di Roma), ha denunciato gli artt. 27 e 28 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e l. 10 luglio 1930, n. 1078 (secondo cui i commissari per gli usi civici vanno "nominati con decreto reale" - ora del Ministero dell'agricoltura - e "scelti fra magistrati" ordinari, previa collocazione fuori ruolo), prospettando il contrasto di detta normativa con gli artt. 102, 103, 104, 105 e VI disp. trans. della Costituzione, in base alla considerazione che - dopo l'entrata in vigore della legge (195/1958) istitutiva del Consiglio superiore della magistratura (cui la Costituzione riserva le assunzioni e gli altri provvedimenti relativi allo status dei magistrati) - il legislatore avrebbe dovuto prevedere una "ratifica" dello stesso Consiglio per quei magistrati, ai quali l'incarico di giudice degli usi civici era stato già conferito da altro organo;

che lo stesso Pretore ha anche impugnato gli artt. 29 e 31 della predetta l. 1766/1927, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 44, 101, 102, 104, 108 e VI disp. trans. Cost., argomentando che, nel suo complesso, la disciplina degli usi civici sarebbe "anacronistica, superata ed in contrasto con la moderna politica economico-sociale della Nazione, che protegge il coltivatore diretto" e "l'accorpamento delle proprietà";

che innanzi alla Corte si sono costituite le parti opponenti ed opposte del giudizio a quo, che hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento e per la reiezione dell'impugnativa, ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere alla Corte di dichiarare l'inammissibilità della prima e l'infondatezza della seconda questione.

Considerato che la ratifica ex nunc, di cui è stata prospettata l'esigenza, in relazione a nomine commissariali effettuate (come nella specie) da organo diverso dal C.S.M., sarebbe assolutamente influente nel giudizio di esecuzione a quo, che trae titolo da una sentenza del Commissario agli usi civici di Roma la quale è - per ammissione dello stesso Pretore - ormai assistita dalla forza del giudicato, onde sarebbe insuscettibile di essere in alcun modo raggiunta dagli effetti di una eventuale pronuncia della Corte sulla illegittimità del giudice; e che, per tale motivo, la prima questione è manifestamente inammissibile;

che la seconda questione - motivata con riferimento (pressoché esclusivo) agli artt. 42 e 44 Cost. (al di là della enunciazione del tutto apodittica di una serie ulteriore di altri parametri) è a sua volta manifestamente infondata, poiché il formulato giudizio di anacronismo della disciplina degli usi civici (là dove non travalica in una non consentita valutazione di politica legislativa) è contraddetto e smentito dalla successiva normativa (artt. 1, terzo comma, e 4, lett. l del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; artt. 66 e 71 lett. i del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative e confermato allo Stato le funzioni giurisdizionali nella predetta materia degli usi civici; e perché comunque la questione di costituzionalità della giurisdizione del Commissario per gli usi civici, in riferimento agli artt. 108 e 25 Cost., è stata già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 73/1970.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 (sul riordinamento degli usi civici) e dell'art. 1 della l. 10 luglio 1930, n. 1078 (sulla definizione delle controversie in materia di usi civici), in riferimento agli artt. 102, 103, 104, 105 e VI disp. trans. della Costituzione, sollevata dal Pretore di Montefiascone con l'ordinanza in epigrafe.

2. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 31 della predetta l. 1766/1927, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 44, 101, 102, 104, 105, 108 e VI disp. trans. Cost., sollevata dallo stesso Pretore con l'ordinanza indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.